

Lotto 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI FERROVIARI

La presente polizza è stipulata tra il

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE
Via Peschiera, 30
33100 UDINE
C.F./P.I. 02345670307

e

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2019
Alle ore 24.00 del:	31/12/2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati per un massimo di due anni

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
DEFINIZIONI.....	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	5
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	5
Art. 3 - Comunicazioni fra le parti.....	5
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.....	5
Art. 5 - Aggravamento del rischio.....	5
Art. 6 - Diminuzione del rischio.....	5
Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro.....	5
Art. 8 - Oneri fiscali.....	5
Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione.....	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI FERROVIARI.....	6
Art. 10 - Rischi assicurati.....	6
Art.11 - Demolizione e sgombero dei residui del sinistro.....	6
Art. 12 - Esclusioni.....	6
Art. 13 - Valore assicurato.....	7
Art. 14 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	7
Art. 15 - Limiti temporali della garanzia.....	7
Art. 16 - Inclusioni ed esclusioni di altri corpi ferroviari.....	7
Art. 17- Obblighi in caso di sinistro.....	8
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno.....	8
Art. 19 - Mandato ai periti.....	8
Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	9
Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno.....	9
Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo.....	9
Art. 23 - Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici.....	9
Art. 24 - Recesso Limitato ai Rischi Sociopolitici.....	9
CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO).....	10
SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE.....	11
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO.....	11
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI.....	11
CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
CLAUSOLA BROKER.....	12
SCHEDA DESCRIZIONE DEL RISCHIO.....	13
DESCRIZIONE E VALORE UNITARIO (Euro).....	13
LIMITI TERRITORIALI.....	13
LIMITE DI RISARCIMENTO:.....	13
FRANCHIGIE.....	14
CALCOLO DEL PREMIO:.....	14
DURATA DELLA COPERTURA E DELL'APPALTO:.....	14

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato:	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Corpo ferroviario:	locomotore, mezzo di trazione, carro, vagone, automotrice, rimorchio semi-pilota o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia:	importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.
Implosione:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna sull'interna.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno.
Nubifragio:	evento atmosferico imprevedibile con precipitazioni di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
Polizza:	documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro;
RIV	accordo internazionale sullo scambio e l'utilizzazione dei vagoni fra imprese ferroviarie
Scoperto:	percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Tempesta:	evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
Terremoto:	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Trazionista:	il vettore che gestisce le locomotive per il trasferimento dei vagoni.
Urto:	anormale contatto contro oggetti che lasci tracce evidenti sui corpi ferroviari assicurati.
Vettore:	il soggetto che, con un contratto di trasporto, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI FERROVIARI

Art. 10 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- c) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- d) deragliamento, scontro ferroviario, urto con altri veicoli o contro fissi o mobili, urto durante operazioni di carico e scarico, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari; lo svio e da intendersi compreso;
- e) naufragio, collisione, urto e sommersione di nave, getto od asporto del mare, incaglio, arenamento, contributo delle cose assicurate in avaria generale;
- f) guasti per ordine dell'Autorità allo scopo di limitare o prevenire danni.

Art.11 - Demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi", di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termine di polizza considerata al lordo della franchigia eventualmente prevista.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;
- b) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Assicurato;
- c) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- e) terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, maree;
- f) usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) guasti meccanici od elettrici non conseguenti ad un avvenimento indennizzabile ai sensi di polizza, restano comunque esclusi i danni ad apparecchi e circuiti elettrici od elettronici conseguenti a fulmine;
- h) smarrimento o furto, anche se conseguenti ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- k) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- l) atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- m) atti di terrorismo;
- n) - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 13 - Valore assicurato

Il valore assicurabile è pari al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro. Qualora in sede di liquidazione di un danno il valore assicurato risultasse inferiore al valore assicurabile, il danno sarà risarcito ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 14 - Determinazione dell'ammontare del danno

- In caso di danno non suscettibile di riparazione o di costi di riparazione superiori al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro (perdita totale costruttiva), viene risarcito il valore commerciale.
- In caso di danno parziale, vengono risarcite solo le spese di riparazione o rimpiazzo delle parti danneggiate, necessarie per il ripristino del bene nello stato funzionale precedente al sinistro, escluso ogni deprezzamento dello stesso.

Le spese per eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Art. 15 - Limiti temporali della garanzia

La presente assicurazione copre i sinistri che si verificano nel periodo di validità della copertura.

Art. 16 - Inclusioni ed esclusioni di altri corpi ferroviari

Qualora durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato richieda la copertura di altri corpi ferroviari o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società ed il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata temporis fino alla scadenza della polizza a decorrere dalla data di inclusione/esclusione. Restano comunque acquisite le tasse già versate all'erario.

a) Inserimenti di corpi ferroviari di proprietà o a carattere continuativo

Si precisa che per successivi inserimenti di veicoli ferroviari di proprietà o a carattere continuativo, la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Assicuratori, indicando caratteristiche e somme da assicurare.

Il premio aggiuntivo verrà conteggiato applicando il tasso finito dello _____% al valore del corpo ferroviario inserito, rapportato al prorata sui giorni mancanti alla scadenza.

Il premio corrispondente dovrà essere versato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'inserimento continuativo.

b) Inserimenti o sostituzioni temporanee di corpi ferroviari.

Si precisa che è data facoltà alla Contraente di assicurare, anche per periodi temporanei, altri locomotori di proprietà di Trenitalia e/o di proprietà delle seguenti Società:

- _____;
- _____;

presi in consegna in aggiunta o in sostituzione di corpi ferroviari inseriti nell'elenco dichiarato.

La Contraente è dispensata dalla notifica preventiva di inserimenti o sostituzioni temporanee ma dovrà presentare agli assicuratori, con scadenza trimestrale, tutti i documenti ufficiali relativi a sostituzioni ed inserimenti per il calcolo dell'eventuale premio aggiuntivo.

Per questi inserimenti temporanei, il premio aggiuntivo verrà calcolato applicando il tasso finito dello _____% al valore del corpo ferroviario inserito, come risultante dai documenti ufficiali, calcolato al prorata sui giorni relativi all'applicazione, con il minimo di 75,00 euro per applicazione.

Eventuali premi aggiuntivi verranno regolati con scadenza trimestrale.

La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 17- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno e far sì che le riparazioni abbiano luogo solamente dopo che un perito di fiducia della Società abbia visionato il danno e quindi consentito le operazioni di ripristino;**
- d) **trasmettere nel più breve tempo possibile alla Società i verbali di constatazione delle amministrazioni ferroviarie interessate, nonché tutti i relativi documenti, consuntivi di spesa, fatture ed eventuali atti giudiziari, fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;**
- e) **compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile, ivi compresi gli atti giudiziari che fossero richiesti dalla Società.**

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei corpi ferroviari assicurati, determinando il valore commerciale che i medesimi avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di cui alla lettera b) dell'art. 18, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art.12 "Esclusioni".

Art. 23 - Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici

Ferme restando tutte le altre esclusioni previste all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione a parziale deroga dei commi 1) ed m) del predetto Art. 12, la garanzia assicurativa si intende estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi elencati agli Art. 10 e 11 di polizza, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, o di atti vandalici.

Art. 24 - Recesso Limitato ai Rischi Sociopolitici

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui all' Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione in qualunque momento con un preavviso di 48 ore, decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax , telegramma o lettera raccomandata.

In tal caso, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO)

LA PRESENTE CLAUSOLA DEVE INTENDERSI PREVALERE SU QUALSIASI DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN POLIZZA.

1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:
 - 1.1 in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause),
 - 1.2 alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,
 - 1.3 alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,
 - 1.4 per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
 - 1.5 per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,

qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.

2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.
3. La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglesi.

- La seguente clausola forma parte integrante del contratto, annulla e sostituisce eventuali precedenti versioni:

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO

È esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI

1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

1.2 Laddove questa clausola si allega a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

(AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI)

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5, L. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. , la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

SCHEMA DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Attività esercitata: gestione della linea ferroviaria Udine - Cividale, trasporto ferroviario di passeggeri e merci sia su linea in gestione, sia su tratte RFI. Manutenzione presso la propria officina e presso terzi di materiale rotabile di proprietà e per conto di terzi.

Alle condizioni tutte della presente polizza, l'impresa di assicurazione sottoscritta ed eventuali imprese coassicuratrici, in seguito denominate "Società", assicurano la "Contraente", per i seguenti corpi ferroviari regolarmente omologati in base alla normativa vigente:

DESCRIZIONE E VALORE UNITARIO (Euro)

Part.	Descrizione	Valore Commerciale
01	Automotrice FIAT AD 700 (anno costruzione 1957 - n. az.le 803)	Euro 50.000,00
02	Automotrice FIAT AD 663 (anno costruzione 1984 - n. az.le 901)	Euro 250.000,00
03	Automotrice FIAT AD 664 (anno costruzione 1991 - n. az.le 904)	Euro 350.000,00
04	Automotrice FIAT AD 663 (anno costruzione 1998 - n. az.le 910)	Euro 450.000,00
05	Rimorchiata semipilota FIAT PB 663 (anno costruzione 1984 - n. az.le 372)	Euro 100.000,00
06	Rimorchiata semipilota FIAT PB 663 (anno costruzione 1991 - n. az.le 373)	Euro 100.000,00
07	Locomotore TIBB 424 (anno costruzione 1957 - n. az.le DE 424 02)	Euro 10.000,00
08	Locomotore MAK (anno costruzione 1976 - n. az.le Ld 405)	Euro 100.000,00
09	Automotrice articolata STADLER GTW DMU-2 2/6 (anno costruzione 2006 - n. az.le ATR 110- 001)	Euro 1.800.000,00
10	Automotrice articolata STADLER GTW DMU-2 2/6 (anno costruzione 2006 - n. az.le ATR 110- 002)	Euro 2.000.000,00
11	Locomotore politensione E 190 (anno costruzione 2011 - n. az.le SIEMENS)	Euro 3.000.000,00
12	Locomotore politensione E 190 (anno costruzione 2011 - n. az.le SIEMENS)	Euro 3.000.000,00
13	Locomotore diesel elettrico usato DE 520	Euro 700.000,00
14	Locomotore diesel elettrico usato DE 520	Euro 700.000,00
15	n. 52 carri pianale nuovi (anno costruzione 2012)	Euro 3.300.000,00
	TOTALE SOMMA ASSICURATA	Euro 15.910.000,00

LIMITI TERRITORIALI

Repubblica Italiana e tratte confinarie con Austria e Slovenia.

LIMITE DI RISARCIMENTO:

- 1) Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di Euro 6.000.000,00.
- 2) Il limite di indennizzo è pari al 50% del valore del corpo con il massimo di Euro 2.000.000,00 per tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti vandalici.

FRANCHIGIE

I danni indennizzabili ai sensi di polizza verranno liquidati previa applicazione della franchigia fissa di Euro 15.000,00 per ciascun sinistro elevata ad Euro 20.000,00 per sinistro nel caso di danni conseguenti ad atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

CALCOLO DEL PREMIO:

Valore Assicurato Euro 15.910.000,00 x _____ % = Euro _____

DURATA DELLA COPERTURA E DELL'APPALTO:

dalle ore 24 del 31/12/2019 alle ore 24 del 31/12/2020 rinnovabile per ulteriori due anni ai medesimi patti e condizioni